Franz Steiner Verlag | Sonderdruck aus:

Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike

Akten einer deutsch-italienischen Tagung
Palermo, 11.–13. Dezember 2014

Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e romano

Atti di un convegno italo-tedesco
Palermo, 11–13 dicembre 2014

Herausgegeben von Daniela Bonanno, Peter Funke und Matthias Haake

Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

INHALTSVERZEICHNIS/INDICE

Daniela Bonanno/Peter Funke/Matthias Haake
Vorwort 9

Daniela Bonanno/Peter Funke/Matthias Haake
Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e romano: un *excursus* introduttivo 11

Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in inner- und zwischenstaalichen Beziehungen/
Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nelle relazioni intra- e interstatali

Peter Funke
Was die Amphiktyonie im Innersten zusammenhält. Überlegungen zum Wechselspiel von Religion und Politik in zwischenstaatlichen Verfahren im frühen Griechenland 19

Nicola Cusumano
Sanzione religiosa, procedimenti giuridici e disincanto in Tucidide: il dramma di Platea 35

Marie Drauschke
καὶ στῆσαι ἐς τὸ ἱερὸν. Überlegungen zur Aufstellung zwischenstaatlicher Vereinbarungen in griechischen Heiligtümern 51

Katharina Knäpper
Eunoia, Eusebie, Euergesie. Positive Selbstcharakterisierung als Argumentationsstrategie in Asyliedokumenten des 3. und 2. Jh.s v. Chr. 63

Annarosa Gallo
I *sacra* del municipio in età medio-repubblicana e il ruolo del senato romano 75

Lisa Stratmann
Zwischen Kult, Krieg und Politik: Priester in der *Germania* des Tacitus 87

Göttliche Strafe und religiöse Sanktionierung: Formen, Wortschatz, Wirksamkeit/
Punizione divina e sanzione religiosa: forme, lessico, efficacia

Daniela Bonanno
Figlia della Notte e compagna di *Aidos*: *Nemesis, dike* e il senso del limite in Esiodo 103

Giovanni Ingarao
Se a *grandi ingiustizie* corrispondono *grandi punizioni*. Alcune riflessioni sul lessico della sanzione divina in Erodoto 115

Sebastian Scharff
Wie versichert man sich der göttlichen Vergeltung? Ein rechtliches Verfahren und seine religiöse Sanktionierung in der Amnestie der Dikaiopoliten 127

Anna-Sophie Aletsee
Der Triumph des Transgressors. Plutarch, Alexander der Große und die Pythia (Plu. *Alex*. 14,6–7) 139

Andrew Lepke
Apollon kauft einen Sklaven. Legale Fiktion und göttliche Intervention in den delphischen Freilassungsinschriften 151

Alessia Terrinoni
Reprimendis flammis. Gli incendi di Roma tra responsabilità umana e volontà divina 163

Detlef Liebs
Göttliche Sanktionen im römischen Verfahrensrecht 175

Eva-Maria Kuhn
When justice will not fail. Zum kirchlichen Rechtsgang in der Spätantike 191

Das Heilige regeln/Disclipinare il sacro

Matthias Haake
Asebie als Argument. Zur religiösen Fundierung politischer Prozesse im klassischen und frühhellenistischen Griechenland: das Beispiel der athenischen Philosophenprozesse 207

Klaus Zimmermann
Leges sacrae – antike Vorstellungen und moderne Konzepte. Versuch einer methodischen Annäherung an eine umstrittene Textkategorie 223

Claudio Biagetti
Diritto e religione a Cuma eolica. Prime riflessioni 233

Pierangelo Buongiorno
Pronunce senatorie in materia di divinazione dall'età repubblicana all'età giulio-claudia: fra repressione e normazione 245

Alessandro Saggioro
Continuità e discontinuità nel trattamento giuridico della magia..... 257

Laura Mecella
Valeriano e la persecuzione anticristiana..... 269

Giorgio Ferri
L'ultima danza dei Salii: l'élite pagana di Roma e gli imperatori cristiani nel IV secolo 281

Daniela Motta
Sulla politica religiosa di Marciano: fra legislazione, agiografia, storiografia 295

Alister Filippini
Legislazione imperiale e processi giudiziari per crimini religiosi nell'Oriente romano tardoantico (IV–VI sec.): le fonti epigrafiche 307

LEGISLAZIONE IMPERIALE E PROCESSI GIUDIZIARI PER CRIMINI RELIGIOSI NELL'ORIENTE ROMANO TARDOANTICO (IV–VI SEC.):

le fonti epigrafiche*

Alister Filippini
(Università degli Studi di Palermo)

I. PREMESSA: LE FONTI GIURIDICHE E D'ARCHIVIO

Se volessimo documentarci sul concreto svolgimento dei processi giudiziari per crimini religiosi nella Tarda Antichità, ci troveremmo di fronte ad un limite assai significativo: da un lato, infatti, le fonti letterarie, in particolare le grandi codificazioni legislative, delineano un quadro ricco e variegato delle direttive generali espresse dall'autorità imperiale in materia di persecuzione dei reati connessi alla sfera religiosa;[1] dall'altro lato però, come avviene nella maggior parte dei settori di studio sul mondo antico, si riscontra la grave mancanza della documentazione d'archivio, ovvero dei verbali giudiziari depositati presso gli uffici dei tribunali.[2] Pertanto, pur disponendo di un'abbondante selezione di costituzioni imperiali, non troviamo nulla di paragonabile a quelle preziose carte processuali che permettono allo storico moderno di ricostruire in dettaglio le vicende giudiziarie di Giordano Bruno, Galileo o anche di personaggi meno noti, come il mugnaio Menocchio o i benandanti friulani.[3]

* Desidero ringraziare il Prof. Denis Feissel per le utili osservazioni e suggerimenti.

1 Sulla legislazione religiosa nel *CTh* e *CI* vd. Delmaire 2005–2009; partic. sul libro XVI del *CTh* vd. De Giovanni 1991. Sullo statuto giuridico dei sacrifici pagani tra IV e VI sec. vd. Trombley 1995, 1–97; Fraschetti 2005; Jones 2014, 23–33. Sulla tolleranza/intolleranza religiosa in epoca tardoantica vd. Beatrice 1990; Marcone – Roberto – Tantillo 2014. Sulla politica religiosa nel mondo antico vd. Cecconi – Gabrielli 2011.

2 Sugli archivi nel mondo antico vd. Faraguna 2013, partic. Haensch 2013 per l'epoca tardoantica. Per alcuni documenti d'archivio relativi alla Grande Persecuzione di Diocleziano (303–311), trasmessi da fonti letterarie (*Acta Munatii Felicis* contenuti nei *Gesta apud Zenophilum consularem*, CSEL 26) e papirologiche (*POxy.* XXXI 2601, XXXIII 2673), vd. Roberto 2014, 217–22. Sulla documentazione epigrafica (dossier di petizioni e rescritti imperiali da Arykanda e Kolbasa) relativa alla persecuzione anticristiana di Massimino Daia (312–313) vd. Mitchell 1988; Arena 2008.

3 Ginzburg 1966; Ginzburg 1976; Pagano 1984; Dei 2000.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

II. LE FONTI STORIOGRAFICHE

Fortunatamente, oltre alle fonti giuridiche, vi sono alcune fonti storiografiche che forniscono resoconti delle ‚purghe' giudiziarie che coinvolsero alti dignitari di Palazzo o ecclesiastici non allineati con l'ortodossia di Stato, trasformandoli in vittime di una dura repressione religiosa: come esempi celebri si possono ricordare il processo per magia contro i funzionari dell'imperatore Valente, svoltosi ad Antiochia nel 371/372 e narrato da Ammiano Marcellino (che in questo caso afferma di aver consultato gli incartamenti d'archivio),[4] e ancora i molteplici processi ed esili imposti agli ariani radicali Aezio di Antiochia ed Eunomio di Cizico, leaders della corrente anhomea esaltati da Filostorgio e denigrati dagli storici ecclesiastici ‚ortodossi',[5] oppure le pericolose accuse di paganesimo che, secondo Procopio, Giovanni Malala e Giovanni di Efeso, colpirono i burocrati più eminenti della corte di Giustiniano, tra cui spicca il *patricius* Phocàs, protettore di Giovanni Lido.[6]

Tali resoconti storiografici rappresentano realisticamente l'intreccio tra presunti crimini religiosi e moventi politici della repressione attuata dal potere imperiale contro fronde interne e gruppi minoritari: i due piani sono in effetti difficilmente separabili.[7] In proposito bisogna anche riconoscere la difficoltà di applicare alla giurisprudenza tardoantica il concetto stesso di crimine religioso: alcuni reati di carattere religioso, tra cui l'eresia e la divinazione, erano assimilati dai giuristi alla fattispecie, di matrice eminentemente politica, del *crimen maiestatis*.[8]

Inoltre il punto di vista sociologico assunto dagli storici quasi sempre esprime, si potrebbe dire, una visione ‚dall'alto', dall'angolazione peculiare del vertice del potere, la corte imperiale, la cancelleria e l'apparato burocratico. Tale prospettiva osserva con specifico interesse le sorti dei personaggi illustri, connaturati agli ambienti aulici delle grandi metropoli, Costantinopoli o Antiochia. Anche nei casi più fortunati, quando lo storico offre una spietata analisi critica dei retroscena di tali processi, come può fare Ammiano sull'esempio di Tacito o il caustico Procopio degli *Anekdota*, egli comunque ci presenta l'altra faccia, quella nascosta, di una moneta ideologica che è stata coniata dalla zecca imperiale e ne conserva ancora l'impronta propagandistica, seppure in negativo.

4 Amm. 29,1,4–2,28; 31,14,8–9 (consultazione degli atti processuali: 29,1,24); Eunap. frgg. 38, 40; *VS* 7,6,3–13; Zos. 4,13–5; Socr. *h.e.* 4,19; Sozom. *h.e.* 6,35,1–11; Theophan. *chron. a.M.* 5865. Cfr. Mazza 2006/2009. Vd. anche Amm. 19,12 sul processo di Scitopoli del 359. Cfr. Haehling 1978.

5 Philostorg. *h.e.* 3,15–21, 27; 4,8, 12; 5,1–4; 6,1–4; Epiph. *pan.* 76; Greg. Nyss. *contra Eunom.* 6; Socr. *h.e.* 2,35; 4,7; Sozom. *h.e.* 3,15; 4,12; Theodoret. *h.e.* 2,24,6, 27,8–12. Eunomio di Cizico: Destephen 2008, 295–342.

6 Procop. *arc.* 11,31; Ioh. Mal. *chron.* 18,42; 136; Ioh. Eph. *h.e.* 3,3,36; Theophan. *chron. a.M.* 6022. Cfr. Irmscher 1990; Maas 1992, 67–82; Cameron 1996, 113–33; Mazza 2004. Su Giustiniano e la sua epoca vd. Evans 1996; Jeffreys – Allen 1996; Meier 2004; Maas 2005.

7 Mazza 1998; Mazza 2006/2009.

8 Crifò 2005.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

III. LE FONTI EPIGRAFICHE

Non è tuttavia impossibile recuperare elementi utili per la ricostruzione di una ‚storia dal basso'. Il presente intervento intende sottoporre all'attenzione degli studiosi alcuni documenti epigrafici che possano contribuire, attraverso il confronto con le fonti letterarie, a inquadrare meglio certi processi giudiziari di carattere religioso nel contesto storico che li produsse. Quella particolare forma di comunicazione che si avvale della scrittura pubblicamente esposta, esprime infatti un punto di vista che deve necessariamente tener conto della dimensione locale in cui si iscrive: a differenza di una costituzione imperiale, emessa dalla cancelleria palatina per essere dotata di una validità generale, quindi diffusa per essere applicata ovunque all'interno dell'Impero, un documento epigrafico può infatti testimoniare gli effetti prodotti dalla legislazione su un particolare territorio, le istanze socio-religiose del territorio stesso e, insieme, la vivida complessità dei casi concreti che sottostanno alla legge.

Alcune iscrizioni provenienti dall'Anatolia occidentale, in particolare dalle province *Lydia* e *Asia*, registrano i verdetti emessi dai governatori provinciali o da altri funzionari imperiali e gettano luce sulle dinamiche sottese ai processi religiosi, sulle persone coinvolte, sulle pene comminate contro di esse e i loro beni; esse permettono di svolgere, almeno in parte, un'analisi prosopografica e sociologica. Tali iscrizioni esprimono, senza dubbio, il punto di vista dei rappresentanti dell'autorità imperiale, sono quindi vettori, ancora una volta, di una ‚storia dall'alto', ma in questo caso essa risulta assai più vicina al punto di vista ‚basso' dei sudditi: attraverso la voce ufficiale dei governatori riecheggiano allora i nomi e, in filigrana, i timori e le ragioni silenziose dei condannati. Pare inoltre significativo che la maggior parte di tali iscrizioni sia databile all'epoca giustinianea o che, perlomeno, i criteri cronologici impiegati dai commentatori concorrano a proporne una datazione sotto Giustiniano.

IV. IL GIUDICE IMPERIALE HYPERECHIOS E I PAGANI DI SARDIS

La prima iscrizione che merita di essere ricordata proviene da Sardis, capitale della provincia tardoantica di *Lydia*, e, pur nella sua brevità, presenta contenuti davvero straordinari: una lastra iscritta rende ufficialmente noto il verdetto di un alto funzionario; esso contiene una lista di persone condannate all'esilio per paganesimo, della quale si conserva solo l'inizio.[9]

Se già l'analisi paleografica suggerirebbe una datazione tra V e VI sec., tale cronologia è poi confermata dagli elementi interni al testo: l'autorità giuridica che emette la condanna è infatti rappresentata da un certo Hyperechios, contraddistinto dal rango di *gloriosissimus* e dai titoli di *referendarius* (il funzionario responsabile della ricezione e disamina delle suppliche dei sudditi e della loro trasmissione all'Imperatore) e di *theios dikastes*. Costui sarebbe dunque uno di quei *iudices pe-*

9 *Sardis* VII 1, 19; Grégoire 1922, nr. 324; Amelotti – Zingale 1985, nr. 19. Cfr. Jones 2014, 135.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

danei, istituiti nel 539 da Giustiniano per amministrare la giustizia su diretto mandato imperiale: dato che l'elenco dei primi *iudices* nominati è già noto, Hyperechios, come altri giudici attestati dalla documentazione epigrafica, deve aver rivestito tale incarico dopo il 539.[10]

La pena dell'esilio, comminata ai pagani di Sardis, risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione di V–VI sec. e compare, ad esempio, in una costituzione degli imperatori Leone e Antemio, in cui i pagani di infima condizione sono puniti con gravi castighi corporali e con l'esilio perpetuo, aggravato dalla destinazione ai lavori forzati nelle miniere (*metalla*) – si noti come la costituzione distingua debitamente le pene *pro qualitate personarum* e punisca i rei di alta condizione, già arruolati nel servizio burocratico imperiale, con la rimozione dall'incarico (*militia*), la perdita di ogni *dignitas* e la confisca dei beni.[11]

Non è inconsueto che l'esilio possa configurarsi come residenza coatta (tale eventualità era già considerata dal giurista severiano Elio Marciano),[12] ma nel caso di Sardis appare sorprendente che il primo condannato sia destinato ad un esilio decennale, da scontare presso un «ospizio degli infermi» (l. 4: εἰς τὸν τῶν ἀρόστων ξενό[ν]α): il luogo prescelto dal giudice è uno *xenodocheion*, una di quelle strutture assistenziali per malati e poveri che sorsero intorno agli anni '40 del IV sec. nelle principali città greco-orientali, erano gestite dal clero locale e sottoposte al controllo giuridico-amministrativo del vescovo – sull'accorta gestione episcopale di tali *xenodocheia* e sul ruolo del vescovo quale ‚amante dei poveri' e ‚controllore delle folle' ha scritto pagine acute (e molto critiche) Peter Brown.[13] Tale dettaglio tratteggia un inquietante scenario concentrazionario che, istintivamente, rievoca in noi moderni il domicilio coatto dei cosiddetti miserabili presso gli ospizi statali dell'Europa cinque- e seicentesca oppure l'internamento dei prigionieri politici nei manicomi criminali. In ogni caso, esso può essere messo a confronto con gli esili imposti, già da Costanzo II, agli ecclesiastici di confessione eterodossa, spediti al confino, lontano dalle loro sedi episcopali, e posti sotto la vigile custodia di monaci.

V. LA LEGISLAZIONE DI GIUSTINIANO E LA MISSIONE DI GIOVANNI DI EFESO

Nell'iscrizione di Sardis la definizione di „sacrileghi e abominevoli pagani" (ἀνοσίων καὶ μυσερῶν Ἑλλήνων) rivela inoltre la citazione letterale di una costituzione di Giustiniano, che compare all'interno del titolo *De paganis sacrificiis et templis* e sembra potersi collocare intorno al 531.[14]

Tale provvedimento va inquadrato in una serie di leggi, comprese nel titolo *De haereticis et Manichaeis et Samaritis* e datate agli anni 527–531, che segnano una

10 *PLRE* IIIA, Hyperechius. *Iudices pedanei*: Iustinian. *nov.* 82 (a. 539).
11 *Cl* 1,11,8 (a. 472?).
12 *Dig.* 48,22,5 (Marcianus 1 *reg.*).
13 Brown 2002, 1–44. Cfr. Miller 1997.
14 *Cl* 1,11,10 (c. a. 531). Cfr. Chuvin 1991, 136–8; Jones 2014, 28–9.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries of copyright law is illegal and may be prosecuted. This applies in particular to copies, translations, microfilming as well as storage and processing in electronic systems. © Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

programmatica recrudescenza della repressione antiereticale e antipagana voluta dallo zelante Imperatore: i „Greci“ (*Hellenes*) sarebbero quei pagani ancora tenacemente fedeli all'*Hellenismos* (quel fenomeno, al contempo culturale e religioso, che, da angolazioni ideologicamente contrapposte, così è definito tanto da Giuliano quanto da Giustiniano).[15] Costoro sono chiamati perentoriamente a convertirsi alla fede cristiana ortodossa, insieme alle proprie mogli, figli e tutti i membri dell'*oikos*. I renitenti e coloro che rifiuteranno di presentarsi presso le chiese ortodosse per ricevere il battesimo incorreranno in pene assai gravi, quali la confisca dei beni, la privazione della patria potestà sui figli e l'esilio. Ai cripto-pagani, già battezzati ma poi *relapsi* o comunque rimasti intimamente legati all'antica tradizione religiosa, toccherà persino l'esecuzione. La medesima normativa è applicata con grande severità anche alle sette cristiane eretiche, in particolare ai terribili Manichei (per la cui eresia si impiega espressamente il termine *atheia*), agli Gnostici (Borboriti e Ofiti) e ai Montanisti, e colpisce variamente anche altri gruppi minoritari non cristiani, quali Ebrei e Samaritani. Sono questi peraltro gli stessi anni in cui Giustiniano, mentre promuove la pubblicazione del *Codex*, decreta una prima, durissima ‚purga‘ (528–529) contro gli alti funzionari costantinopolitani in odore di paganesimo e ordina, nel 529, la chiusura della Scuola Platonica di Atene.[16]

Anni dopo, intorno al 545, si scatena a Costantinopoli una seconda ondata di terrore, che colpisce non soltanto funzionari di Palazzo e notabili cittadini, ma anche grammatici, retori (*sophistai*), avvocati (*scholastikoi*) e medici. Un ruolo direttivo in questi eventi sarebbe stato allora assunto da un monaco monofisita, originario di Amida, ma più noto come Giovanni di Efeso: secondo quanto egli stesso racconta nella *Storia ecclesiastica* da lui scritta in siriaco (un'opera, si noti *en passant*, che ha suscitato le perplessità di vari studiosi moderni, tra cui recentemente Hartmut Leppin),[17] Giovanni avrebbe ricevuto dallo stesso Giustiniano l'incarico di convertire i pagani residuali nell'entroterra dell'Anatolia occidentale, in particolare nelle province *Asia*, *Caria*, *Phrygia* e *Lydia*, e avrebbe condotto sul campo tale missione per ben venticinque anni (all'incirca tra 542 e 577).[18] La ‚crociata‘ del „Grande Inquisitore“ Giovanni, come lo ebbe a definire William Buckler, è indirizzata ugualmente contro pagani, eretici ed Ebrei e si caratterizza per la conversione forzosa di decine di migliaia di persone, accompagnata dalla distruzione sistematica di antichi templi rurali, statue di culto e libri sacri pagani, e ancora di chiese ereticali e sinagoghe ebraiche, e dalla fondazione di nuove chiese ortodosse, monasteri e *xenodocheia*.[19]

Secondo i primi commentatori dell'iscrizione l'incarico straordinario di Hyperechios si dovrebbe dunque iscrivere nella cornice di quegli anni sanguinosi: potremmo allora pensare che egli fosse stato inviato a Sardis come speciale giudice

15 *CI* 1,5,12 (a. 527) e 13–22 (c. a. 527–531). *Hellenismos* in epoca tardoantica: Bowersock 1990; Jones 2014, 126–34.

16 Vd. *supra*, n. 6 e *infra*, n. 25.

17 Leppin c. d. s.

18 Giovanni di Efeso: Destephen 2008, 494–519, Iôannès 43.

19 Missione di Giovanni ‚inquisitore‘ in Anatolia: Buckler – Robinson 1932, 43; Chuvin 1991, 146–50; Destephen 2008, 501–4; Jones 2014, 135.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

imperiale, posto al di sopra dell'autorità del governatore di *Lydia* e incaricato della repressione del paganesimo nella stessa provincia in cui operava, al contempo, il monaco Giovanni.

VI. EDITTI DEI GOVERNATORI DI LYDIA E ASIA

Un altro documento epigrafico di Sardis reca la parafrasi di due *Novellae* giustinianee, datate al 15 aprile 535: si tratta di un discorso con cui un governatore, verosimilmente il *consularis Lydiae*, rende nota la promulgazione di nuove leggi imperiali e proclama le proprie intenzioni nell'applicazione concreta delle stesse.[20]

La prima parte dell'iscrizione presenta un preambolo che richiama da vicino le disposizioni di Giustiniano (ll. 1–12): si auspica che i malfattori si convertano ad un migliore stile di vita e si predispongano a una condizione di pace, come è ordinato da Dio, prescritto dalle leggi e gradito all'Imperatore stesso. La *stasis* cui qui si allude può ben aver avuto una base di dissenso religioso, non disgiunto da moventi di ordine sociale ed economico. I contravventori di tali leggi susciteranno invece la giusta collera del *Basileus* e, in quanto rivoltosi e violenti recidivi, andranno incontro a gravissimi castighi, dalla pena capitale, all'amputazione degli arti, all'esilio dalla città nativa o persino dall'intero Impero (ll. 12–23).

Nella seconda parte il governatore afferma che i colpevoli di tali reati, avendo già maturato coscienza dei propri crimini alla luce del suo proclama (*programma*), si sono mantenuti prudentemente entro il controllo del tribunale e ora, essendo finalmente convocati da un editto annunciato dagli araldi, sono tenuti a fare comparizione per difendersi personalmente, come richiesto dalla legge (ll. 23–8). Da questo punto in poi, sino alla fine (ll. 29–42), l'iscrizione è stata però sistematicamente erasa, in una maniera ben mirata, che non permette di conoscere l'identità e le risoluzioni del governatore ed, eventualmente, i nomi e i ruoli degli imputati da lui giudicati. Le poche parole superstiti, a malapena leggibili (l. 41: καταλιμπάνοντες; l. 42: προὔφυγον), lascerebbero comunque pensare a un provvedimento di esilio; l'erasione della pietra induce a ipotizzare che, in un secondo momento, tale bando fosse stato revocato o modificato.

Un documento epigrafico per certi versi analogo proviene da Efeso, capitale della provincia *Asia*: nonostante lo stato frammentario del testo, vi si può riconoscere un editto promulgato da un alto funzionario di governo, verosimilmente il *proconsul Asiae* Athanasios, databile all'epoca giustinianea (il nome dell'Imperatore compare infatti all'interno dell'acclamazione [Ἰουστιν]ιανὲ Αὐγοῦστε [l. 22]). Gli editori hanno peraltro individuato nel preambolo del testo il riecheggiamento di un passo preciso di una *novella* giustinianea.[21]

20 *Sardis* VII 1, 20; Amelotti – Zingale 1985, nr. 16; cfr. Iustinian. *nov.* 8 e 17 (a. 535).

21 *I.Ephesos* IV 1324; cfr. Iustinian. *nov.* 6. Alla medesima iscrizione è pertinente il frammento *I.Ephesos* IV 1323, che riporta nome e titolatura completa del proconsole Athanasios: *PLRE* IIIA, Athanasius 8. Ringrazio Denis Feissel per avermi cortesemente segnalato la pertinenza dei due documenti.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

Tale editto è volto a punire le violenze perpetrate nell'ambito di una sommossa urbana da un gruppo di individui, i cui nomi sono espressamente menzionati sotto forma di breve elenco.[22] Costoro sono sottoposti innanzi tutto a pene corporali, ma la condanna a morte è commutata, secondo quanto prescritto dalla legge, in esilio perpetuo (*aeiphygia*) dalla provincia *Asia*; ad alcuni tra i colpevoli si commina invece un esilio decennale (ll. 36–40). Le deliberazioni del governatore sono quindi affidate alla registrazione ufficiale da parte del suo *officium* (*taxis*). Si noti come il primo studioso di questo documento, Joseph Keil, avesse ricollegato ipoteticamente tale editto alla torbida atmosfera politica che fece da preludio alla rivolta di Nika (gennaio 532): egli identificava infatti un certo Iohannes Kalopodios, acclamato quale *kyrios* nell'iscrizione (ll. 20–1), con il Kalopodios che fu *cubicularius* di Giustiniano e comandante degli *spatharii* palatini e per la cui severità sarebbero insorte le fazioni del circo a Costantinopoli. Gli editori hanno invece preferito riconoscere negli esiliati un gruppo di sacerdoti insubordinati.[23]

VII. ISCRIZIONE DI TRIPOLIS AL MEANDRO

Come ultimo esempio di attestazione epigrafica di un processo di carattere religioso si presenta qui soltanto una rapida menzione di un documento inedito di Tripolis al Meandro, città della provincia *Lydia* assai prossima al confine con la *Phrygia I Pacatiana*.[24]

Una grande base marmorea, collocata nel portico meridionale della città bizantina, reca inciso un testo ufficiale che ricorda, per impostazione generale, stile retorico e contenuti specifici, il discorso del *consularis Lydiae* da Sardis: nel preambolo si dichiara infatti che alcuni malfattori, già accusati dalla propria cattiva coscienza, si sottraggono alla legge nella speranza di scampare alle pene previste per i loro crimini e, dandosi alla latitanza, hanno di fatto attuato ciò che la legge medesima prescrive nella fattispecie giuridica, ossia l'esilio perpetuo (*aeiphygia*) dalla città nativa.

Tale discorso sembra promanare da un'autorità ufficiale, un *consularis Lydiae* o comunque un alto funzionario giudicante, ad esempio un *iudex pedaneus*: costui ribadisce ufficialmente il verdetto di condanna ed elenca di seguito i nomi degli esiliati, tra i quali compaiono un certo Eusebios figlio di Antipatrianos, almeno una coppia di coniugi, due figure professionali legate alla trasmissione della *paideia*

22 Pur nella frammentarietà del testo (ll. 27–9), si riconoscono i nomi di Theodoros, Iou[-]makos, Ioannes, Gordios, Chairios Tryphon e Longinus. Gli editori sembrano invece pensare che i nomi si riferiscano ad alti funzionari imperiali e suggeriscono di riconoscere tale Longinus nell'omonimo prefetto di epoca giustinianea: cfr. *PLRE* IIIB, Longinus 2 e 3.

23 Keil in *I.Ephesos* IV, p. 175. Kalopodios: *PLRE* IIIA, Calopodius. Rivolta di Nika: Bury 1897; Cameron 1976, 278–80; Jeffreys 1996; Greatrex 1997; Meier 2003.

24 L'iscrizione in questione è stata rinvenuta nel 2012 durante gli scavi condotti dall'Università di Pamukkale (Denizli) ed è attualmente in corso di studio da parte dello scrivente e del Prof. Dr. Bahadır Duman, Direttore della missione archeologica di Tripolis al Meandro, che si desidera vivamente ringraziare. Per l'edizione del testo e il suo commento dettagliato si rimanda a una prossima pubblicazione. Sull'attività di scavo a Tripolis vd. http://www.pau.edu.tr/tripolis.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

classica, un maestro (*didaskalos*) e un grammatico, e infine un gruppo di donne nubili, forse di condizione servile. Anche in questo caso però vari nomi sono stati erasi in un momento successivo all'incisione originaria del testo e dovremmo forse pensare al condono della pena per alcuni ‚pentiti', forse più influenti e bene accetti alle autorità rispetto agli altri.

L'alto funzionario sottolinea poi come tale sentenza sia stata resa pubblica dagli araldi mentre i condannati erano ancora contumaci e finalmente ordina che costoro facciano personalmente comparizione presso il tribunale per discolparsi, se intendono dichiarare di essere stati costretti „in maniera atea" (ἀθέως) a compiere i suddetti crimini. L'importante notazione riguardo l'„ateismo" o l'„empietà" dei personaggi elencati richiama il termine *atheia*, ricorrente nel lessico giuridico giustinianeo, e rimanda alla sfera dei crimini religiosi più gravi, in particolare al paganesimo pervicace e all'eresia manichea. Per i colpevoli di tali empietà il tribunale decreta la condanna all'esilio a vita dalla provincia *Lydia*.

Anche in questo caso, l'ultima parte dell'iscrizione è stata però oggetto di un'accurata erasione, che ha volutamente cancellato gli ulteriori provvedimenti disciplinari contro tali pagani e/o eretici e forse il nome dello stesso *consularis*. Le poche parole superstiti delle ultime 15 righe, lasciano intravedere procedure di confisca di beni ed esilio. Per quanto riguarda la cronologia dell'iscrizione, due ragioni inducono a ipotizzare una datazione giustinianea: gli elementi interni al documento sembrano in buona parte analoghi ai contenuti dell'iscrizione di Sardis; e un fattore esterno, ossia la presenza di altre epigrafi simili tra i più recenti rinvenimenti di Tripolis, tra cui in particolare una lettera di Giustiniano alla città.

VIII. CONCLUSIONI: PROCESSI, ESILI DELLE PERSONE, MOBILITÀ DELLE IDEE

Come osservazione conclusiva, si può notare, ancora una volta, il grado di mobilità (o precarietà) imposto coattivamente dalla repressione autoritaria di epoca giustinianea ai sudditi disobbedienti: si muovono le proprietà, che passano di mano dai privati proscritti al fisco imperiale; si spostano le persone, costrette ad abbandonare la propria città, la provincia, se non l'intero Impero, perdendo i diritti civili (*politeia*) quando non la vita. Talora vengono disgregati i nuclei familiari, con la sottrazione dei figli di minore età ai genitori colpevoli; in certi casi gli esiliati vengono internati per lunghi anni o banditi a vita.

Se è pertinente rievocare l'alterna parabola di Damascio e dei suoi compagni neoplatonici, sospesi tra Atene, la Persia e il rientro nell'Oriente romano (529–532), possiamo considerare come la giustizia di Giustiniano, perseguendo il dissenso nella persona stessa dei dissenzienti, abbia contribuito, paradossalmente, a diffonderne le idee.[25]

25 Chiusura della Scuola Platonica di Atene ed esilio di Damascio: Irmscher 1990; Chuvin 1991, 139–44; Brisson 2001.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries of copyright law is illegal and may be prosecuted. This applies in particular to copies, translations, microfilming as well as storage and processing in electronic systems. © Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

BIBLIOGRAFIA

Allen P. – Jeffreys, E. (eds.) 1996. *The Sixth Century: End or Beginning?*. Brisbane.

Amelotti, M. – Migliardi Zingale, L. (a c. di) 1985. *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*. Milano[2].

Arena, G. 2008. „Città ‚premiate' e città ‚punite' nell'Asia Minore tardoantica: pagani e cristiani tra promesse e minacce imperiali". *MediterrAnt* 11, 229–250.

Beatrice, P. F. (a c. di) 1990. *L'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani*. Bologna.

Brisson, L. 2001. „Le dernier anneau de la chaîne d'or". *REG* 114, 269–282.

Brown, P. 2002. *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*. Hanover – London.

Buckler, W. H. – Robinson D. M. 1932. *Sardis*, VII. *Greek and Latin Inscriptions*. I. Leyden.

Bury, J. B. 1897. „The Nika Riot". *JHS* 17, 92–119.

Cameron, Al. 1976. *Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium*. Oxford.

Cameron, Av. 1996. *Procopius and the Sixth Century*. London.

Cecconi, G. A. – Gabrielli C. (a c. di) 2011. *La politica religiosa nel mondo antico e tardoantico*. Bari.

Chuvin, P. 1991. *Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans l'Empire romain, du règne de Constantin à celui de Justinien*. Paris[2].

Crifò, G. 2005. „Profili del diritto criminale romano tardoantico". In: A. Saggioro (a c. di), *Diritto romano e identità cristiana. Definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari*. Roma, 81–101.

De Giovanni, L. 1991. *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*. Napoli.

Dei, D. (a c. di) 2000. *Gli atti del processo di Giordano Bruno*. Palermo.

Delmaire, R. (éd.) 2005–2009. *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose 2. (312–438)*, I (SCh 497) – II (SCh 531). Paris.

Destephen, S. 2008. *Prosopographie chrétienne du Bas Empire*, 3. *Prosopographie du diocèse d'Asie* (325–641). Paris.

Evans, J. A. S. 1996. *The Age of Justinian. The Circumstances of Imperial Power*. London – New York.

Faraguna, M. (ed.) 2013. *Archives and Archival Documents in Ancient Societies*. Trieste.

Fraschetti, A. 2005. „Principi cristiani, templi e sacrifici nel Codice Teodosiano e in altre testimonianze parallele". In: A. Saggioro (a c. di), *Diritto romano e identità cristiana. Definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari*. Roma, 123–140.

Ginzburg, C. 1966. *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*. Torino.

– 1976. *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*. Torino.

Greatrex, G. 1997. „The Nika Riot: A Reappraisal". *JHS* 117, 60–86.

Grégoire, H. 1922. *Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d'Asie Mineure*. I. Paris.

Haehling, R. von 1978. „Ammianus Marcellinus und der Prozess von Skythopolis". *JbAC* 21, 74–101.

Haensch, R. 2013. „Die Statthalterarchive in der Spätantike". In: M. Faraguna (ed.), *Archives and Archival Documents in Ancient Societies*. Trieste, 333–349.

Irmscher, J. 1990. „La politica religiosa di Giustiniano contro i pagani e la fine della scuola neoplatonica ad Atene". In: P. F. Beatrice (a c. di), *L'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani*. Bologna, 189–203.

Jeffreys, M. J. 1996. *Bury, Malalas, and Nika Riot*. In: P. Allen E. – Jeffreys (eds.), *The Sixth Century: End or Beginning?*. Brisbane, 42–51.

Jones, C. P. 2014. *Between Pagan and Christian*. Cambridge, MA – London.

Leppin, H. c. d. s., „Die Christianisierung Kleinasiens in der christlichen Geschichtsschreibung bis Johannes von Ephesos". In: W. Ameling – K. Zimmermann (Hrsg.), *Die Christianisierung Kleinasiens in der Spätantike*. Bonn.

Maas, M. 1992. *John Lydus and the Roman Past. Antiquarianism and Politics in the Age of Justinian*. London – New York.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

– (ed.) 2005. *The Cambridge Companion to the Age of Justinian*. Cambridge.
Marcone, A. – Umberto, R. – Tantillo, I. (a c. di) 2014. *Tolleranza religiosa in età tardoantica. IV–V secolo*. Cassino.
Mazza, M. 1998. „*Sileat omnibus divinandi curiositas*. Sulle basi culturali della repressione religiosa nella Tarda Antichità". In: R. Soraci (a c. di), *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità*. Catania, 67–103.
– 2004. „Giovanni Lido, *De Magistratibus*: sull'interpretazione delle magistrature romane nella Tarda Antichità". In: F. Elia, (a c. di), *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli* (*IV–VII sec. d. C.*). Catania, 217–255.
– 2006/2009. „L'intermediazione proibita: magia e divinazione in alcune costituzioni del Teodosiano". *Romanobarbarica* 19, 49–82.
Meier, M. 2003. „Die Inszenierung einer Katastrophe: Justinian und der Nika-Aufstand". *ZPE* 142, 273–300.
– 2004. *Justinian. Herrschaft, Reich und Religion*. München.
Miller, T. S. 1997. *The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire*. Baltimore – London[2].
Mitchell, S. 1988. „Maximinus and the Christians in A. D. 312". *JRS* 78, 105–124.
Pagano, S. M. (a c. di) 1984. *I documenti del processo di Galileo Galilei*. Città del Vaticano.
Roberto, U. 2014, *Diocleziano*. Roma.
Trombley, F. R. 1994–1995. *Hellenic Religion and Christianization c. 370–529*. Leiden – New York – Köln.

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016